



NOTIZIARIO

di Informazione Sindacale

www.usip.it

Anno 2° Numero 043/ 03 agosto 2020 / 32ª Settimana

Sommario:

- Non posso più far finta di appartenere a qualcosa che non è, e forse non è mai stato. Ho sempre creduto in un solo modello di Sindacato all'interno della Polizia di Stato. Quel modello appartiene e apparterrà sempre al mondo Sindacale Confederale pg.01
- Concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di Sostituto Commissario. pg.02
- Rilevazione e certificazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente della Polizia di Stato, alla data del 31.12.2019. pg. 03/04
- Accertamento cartaceo con firma digitale: è valido? . pg.05
- Completamento "Piano dei potenziamenti" relativo all'anno 2019-2020. pg.06
- Procedimento di scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per il conferimento della qualifica di "ispettore" del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, di cui all'articolo 28, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. pg.07
- Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo. pg.08/09
- Revoca buoni pasto. pg 10
- Coronavirus: il vaccino sarà in commercio a gennaio.. pg.11
- Elaborazioni stipendiali agosto 2020. pg.12
- Pagamento indennità autostradale: periodo gennaio-marzo 2019. pg.12
- Concorso interno per titoli a 2214 posti di Vice Sovrintendente. pg.12

L'angolo dell'Esperto:

(41ª parte)

Pillole previdenziali

INPS E NUOVE MODALITA' D'ACCESSO

METODICA SPID

A cura di BURDO Franco



Non posso più far finta di appartenere a qualcosa che non è, e forse non è mai stato. Ho sempre creduto in un solo modello di Sindacato all'interno della Polizia di Stato. Quel modello appartiene e apparterrà sempre al mondo Sindacale Confederale

Oggi ho rassegnato le mie dimissioni da tutti gli incarichi da me ricoperti all'interno della organizzazione sindacale UPL Sicurezza, che erano quelli di Presidente Nazionale dei Proviviri e di Segretario Generale Provinciale di Ragusa. Al contempo ho deciso di aderire al Sindacato USIP, unica organizzazione sindacale della polizia di stato riconosciuta dalla confederazione UIL. Potrei, sic et simpliciter, fermarmi qui, visto che, da uomo libero, ho il diritto di poter aderire al progetto che più ritengo funzionale, per me e per i colleghi che mi hanno dato il privilegio di essere da me rappresentati. Ma trovo giusto, anzi doveroso, raccontare la storia di quello che è accaduto dall'agosto del 2018 ad oggi, per poter così fugare alcuni dubbi che potrebbero giustamente nascere dopo questa mia decisione.

Nell'autunno del 2018 decisi di aderire alla UIL Sicurezza, sindacato nato grazie al lavoro svolto da alcuni colleghi insieme ai vertici della UIL confederale per creare una sigla sindacale all'interno della Polizia di Stato che radunasse tutti quei colleghi sparsi sul territorio nazionale che si sono sempre rivisti nei valori confederali e che hanno sempre avuto la UIL come sindacato di riferimento. Nell'aprile successivo, durante il primo congresso nazionale, ci fu una spaccatura, che, come recentemente ho avuto modo di sapere, fu dovuta ad interessi personali di qualcuno. Eppure, essendo una persona di parola ed essendo stato appena eletto Presidente Nazionale dei Proviviri, mi sembrò doveroso continuare il percorso da poco intrapreso, anche perché nel frattempo alcuni colleghi della mia provincia, quella di Ragusa, avevano riposto la loro fiducia in me, tesserandosi con la UIL Sicurezza. Nel luglio 2019 nacque l'USIP, nuovo progetto della UIL all'interno della Polizia di Stato, avviato perché nel frattempo (dopo i problemi sorti nel primo Congresso) non venne più riconosciuta la UIL Sicurezza come soggetto vicino ai valori confederali della UIL. Nonostante questo, continuai a rimanere perché rassicurato dal Segretario Generale Nazionale che le divergenze con la UIL si sarebbero chiarite e che presto avremmo ridato vita ad un progetto sindacale di stampo confederale, tutti insieme, sotto la bandiera della UIL. Invece, pochi mesi dopo, i rapporti erano divenuti talmente inconciliabili che abbiamo dovuto cambiare la denominazione da UIL Sicurezza a UPL Sicurezza, modificando persino il logo. Mi ritrovai a fare le riunioni del direttivo nazionale, prima tenute sempre in via Lucullo presso la sede nazionale della UIL, negli uffici del sindacato Confasal (che, con tutto il rispetto, rappresenta una federazione di sindacati autonomi che nulla hanno a che vedere con il mondo confederale). Soprattutto mi ritrovai fuori dalla UIL di Ragusa, i cui rappresentanti provinciali si erano fin da subito messi a disposizione, con me e con tutti gli iscritti e le loro famiglie, per qualsiasi cosa, offrendo i servizi e le preziose consulenze riservate ad ogni iscritto, e soprattutto con i quali dovetti interrompere bruscamente anche un bellissimo rapporto di reciproca collaborazione e di amicizia che nel frattempo si era spontaneamente creato.

Alla luce di tutto questo, non posso più far finta di appartenere a qualcosa che non è e forse non è mai stato. Io ho sempre creduto in un solo modello di sindacato all'interno della polizia di stato. E quel modello appartiene e apparterrà sempre al mondo confederale. Per questo sposo in pieno il progetto USIP, perché non posso continuare a prendere in giro me stesso e chi mi sta intorno facendo finta di essere quello che non sono e mai sono stato.

Giovanni Bartolotta



Concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di Sostituto Commissario.

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA ROMA

L'U.S.I.P. rileva che il personale che riveste la qualifica di Ispettore Superiore con decorrenza 2017, subirà una disparità di trattamento rispetto ai Colleghi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 27/12/2019 n. 172 che ha integrato e corretto il D.L. 29/5/2017 n. 95.



Ciò in quanto gli Ispettori Superiori della Polizia di Stato dovranno partecipare ad un concorso (e non ad uno scrutinio come gli appartenenti alle altre Forze di Polizia) e solo 1.000 di essi lo vinceranno. I rimanenti 3.000 loro pari qualifica, non vincitori, saranno sì scrutinati, ma con decorrenza della nuova qualifica posticipata di ben 2 anni.

Per i Carabinieri, invece, è prevista la promozione al grado di Luogotenente dal 2021 (precedentemente 2025), e per la Guardia di Finanza si prospetta una selezione straordinaria per titoli con anzianità pure dal 2021.

Tanto premesso, si chiede un intervento da parte di codesto Dipartimento, al fine di evitare le gravi sperequazioni di cui sopra.

**Segreteria Nazionale
U.S.I.P.**

Rilevazione e certificazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente della Polizia di Stato, alla data del 31.12.2019.

L'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota nr. 555/RS/01/124/1003 datata 29 luglio 2020, ha comunicato alle Segreterie Nazionali dei sindacati più rappresentativi, che a conclusione della procedura di rilevazione del dato associativo delle organizzazioni sindacali del personale non dirigente della Polizia di Stato, alla data del 31 dicembre 2019, si riportano di seguito le OO.SS. risultate in possesso del requisito della rappresentatività, con il dato associativo a fianco di ciascuna indicato:



1 - SIULP	14.283
2 - SAP	17.318
3 - SIAP	14.391
4 - FSP POLIZIA DI STATO ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P.	14.058
5 - FEDERAZIONE COISP-MOSAP	10.641
6 - FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	9.879

Nella tabella allegata viene inoltre riportato, suddiviso per provincia, il dato associativo delle predette OO.SS.

Il suddetto ordine di rappresentatività nazionale, su cui fonda il più complesso sistema delle relazioni sindacali, sarà utilizzato quale criterio omogeneo di precedenza anche in occasione di corrispondenza intrattenuta con le OO.SS. provinciali.

QUESTURE	SIULP	SAP	SIAP	FSP POLIZIA DI STATO ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.- ADP-U.S.I.P.-CONSAP- M.P.	FEDERAZIONE COISP-MOSAP	FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA
AGRIGENTO	151	65	114	257	62	66
ALESSANDRIA	113	309	55	25	60	34
ANCONA	411	303	112	70	30	42
AOSTA	37	69	32	13	97	2
AREZZO	109	69	4	9	112	8
ASCOLI PICENO	62	146	36	23	3	8
ASTI	36	18	44	18	16	34
AVELLINO	238	157	39	119	24	16
BARI	552	290	712	99	160	297
BELLUNO	68	59	4	9	25	2
BENEVENTO	129	69	67	33	60	24
BERGAMO	141	67	142	140	59	43
BIELLA	22	61	17	10	55	17
BOLOGNA	496	662	121	360	121	175
BOLZANO	279	188	109	67	30	31
BRESCIA	293	196	66	60	44	44
BRINDISI	65	314	69	24	29	107
CAGLIARI	196	135	278	116	63	41
CALTANISSETTA	78	130	261	176	2	43
CAMPOBASSO	66	81	57	41	55	50
CASERTA	348	120	200	180	220	84
CATANIA	466	593	309	275	345	183
CATANZARO	320	179	14	123	91	31
CHIETI	176	53	11	60	21	13
COMO	68	130	9	36	25	51
COSENZA	355	66	62	67	133	26
CREMONA	62	63	31	35	20	16
CROTONE	125	172	16	62	91	37
CUNEO	116	49	73	23	46	18
ENNA	32	24	121	103	21	91
FERMO	31	75	29	18	3	7
FERRARA	48	114	14	48	17	31
FIRENZE	903	206	357	76	104	177
FOGGIA	200	270	189	117	49	28
FORLÌ E CESENA	228	129	26	23	1	71
FROSINONE	120	31	138	114	167	117
GENOVA	319	606	490	264	33	228
GORIZIA	162	93	27	24	26	38
GROSSETO	44	69	49	63	36	41
IMPERIA	165	45	60	73	23	136
ISERNIA	29	52	66	31	36	37
L'AQUILA	257	197	34	171	11	37
LA SPEZIA	79	100	33	104	47	53
LATINA	278	103	20	67	129	44
LECCE	133	209	101	95	119	323
LECCO	63	15	64	32	39	16
LIVORNO	65	96	39	196	36	30
LOGI	66	73	7	6	27	10
LUCCA	60	36	113	50	13	45
MACERATA	74	57	24	26	25	31
MANTOVA	57	59	4	11	55	10
MASSA	81	76	18	26	36	22
MATERA	94	107	71	11	28	15
MESSINA	301	304	181	54	107	96
MILANO	1.125	914	1.324	1.445	369	324
MODENA	221	97	18	12	7	69
MONZA E BRIANZA	73	35	12	23	7	31
NAPOLI	1.962	782	1.387	1.029	763	1.246
NOVARA	96	69	60	18	69	5

QUESTURE	SIULP	SAP	SIAP	FSP POLIZIA DI STATO ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.- ADP-U.S.I.P.-CONSAP- M.P	FEDERAZIONE COISP-MOSAP	FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA
NUORO	74	103	127	245	45	24
ORISTANO	117	101	62	25	12	63
PADOVA	138	513	81	370	104	36
PALERMO	731	503	566	644	719	397
PARMA	144	44	42	74	6	33
PAVIA	60	94	79	19	13	55
PERUGIA	300	56	75	24	84	47
PESARO E URBINO	153	90	4	18	5	18
PESCARA	224	176	94	92	45	111
PIACENZA	27	47	118	8	29	14
PISA	172	25	22	126	58	50
PISTOIA	90	76	19	32	58	7
PORDENONE	55	27	24	66	8	27
POTENZA	84	103	88	106	29	88
PRATO	68	17	128	12	38	10
RAGUSA	90	102	135	80	2	27
RAVENNA	102	144	14	38	16	16
REGGIO CALABRIA	1.236	370	171	174	164	189
REGGIO EMILIA	104	86	66	6	32	62
RIETI	91	14	20	28	75	62
ROMINI	134	173	54	51	8	18
ROMA	3.032	1.248	1.712	2.970	3.183	2.007
ROVIGO	148	137	6	3	6	3
SALERNO	315	116	168	201	100	114
SASSARI	165	58	137	113	33	31
SAVONA	86	101	34	11	1	138
SIENA	85	66	11	106	5	14
SIRACUSA	174	104	192	58	28	59
SONDRIO	75	92	14	13	2	16
TARANTO	177	232	132	133	27	144
TERAMO	63	107	60	9	13	2
TERNI	30	75	43	85	66	33
TORINO	786	244	751	399	255	275
TRAPANI	107	95	126	108	168	42
TRENTO	60	190	58	83	19	82
TREVISO	84	84	19	71	53	49
TRIESTE	150	210	258	41	98	14
UDINE	96	271	53	47	3	12
VARESE	459	74	54	24	88	79
VENEZIA	143	330	118	287	220	65
VERBANIA	31	42	9	33	13	61
VERCELLI	25	38	51	33	53	3
VERONA	229	172	85	57	25	132
VIBO VALENTIA	219	59	41	29	24	49
VICENZA	114	129	11	32	5	19
VITERBO	187	84	47	7	68	54



Accertamento cartaceo con firma digitale: è valido?

L'avviso dell'Agenzia delle Entrate inviato con lettera raccomandata deve essere sottoscritto a penna, altrimenti è nullo.

Oggi il Fisco utilizza un sistema di trasmissione "misto" di avvisi di accertamento e cartelle esattoriali. Talvolta li invia per posta raccomandata, e il documento verrà recapitato all'indirizzo di destinazione dal postino o dal messo incaricato. Altre volte invece l'Amministrazione finanziaria usa la Pec, la posta elettronica certificata, quando dispone dell'indirizzo del destinatario, come nel caso di imprese in forma di società di capitali o di persone, ditte individuali, professionisti o altri lavoratori autonomi.

Così se sei un socio di una società di persone, come una Snc, non ti devi meravigliare se ricevi dall'Agenzia delle Entrate una Pec che contiene un avviso di accertamento a carico della società e poi ti arriva a casa lo stesso accertamento per posta, per la parte relativa ai redditi derivanti dalla tua quota di partecipazione alla società.

Ma ci sono delle forme da rispettare per garantire il destinatario e gli adempimenti sono diversi a seconda dei casi. Firma digitale e Pec non sono la stessa cosa e non vanno confuse. La prima garantisce l'autenticità del documento, nel senso che attesta la provenienza da chi lo ha sottoscritto; la seconda è un meccanismo di trasmissione che individua il mittente, il destinatario e i momenti di inoltro e di ricezione della missiva.

Quindi se ricevi un accertamento cartaceo nel quale è inserita un'indicazione che dice che la firma autografa del funzionario che lo ha emesso è stata apposta digitalmente, fai bene a chiederti se l'atto ricevuto è valido oppure no.

La firma digitale: come interpretarla

La firma digitale ha lo stesso valore di quella autografa apposta a penna, ma solo quando il documento nasce e poi "viaggia" in digitale e non in altri casi. Dunque un avviso di accertamento sottoscritto con firma digitale dal dirigente dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che lo ha emesso (o dal funzionario validamente delegato e incaricato) ha piena validità se viene notificato a mezzo Pec.

Nel messaggio che riceverai, ci sarà un allegato in formato pdf, con il documento visualizzabile sul computer e stampabile su carta, contraddistinto dall'estensione "p7m". Se desideri, potrai verificare l'autenticità e la validità della firma del mittente utilizzando un apposito software di decodifica del certificato usato. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate c'è una apposita pagina per agevolare i contribuenti nella verifica dei documenti con firma digitale inviati dall'Agenzia.

Firma digitale su atti cartacei

La stessa cosa non accade quando il documento viene firmato digitalmente e poi è stampato su carta e viene notificato con lettera raccomandata. In questo caso puoi facilmente accorgerti dell'accaduto perché nell'atto che riceverai, al posto della firma autografa, troverai un'indicazione a stampa con la dicitura «firmato digitalmente».

Qui il documento è nato in forma digitale ed è stato regolarmente firmato dal funzionario con il meccanismo che ti abbiamo descritto, ma poi, dal momento in cui è stato stampato, si è trasformato nel suo "equivalente" cartaceo. Non si tratta di una semplice copia (come quando da un originale già nato su carta vengono estratte le fotocopie oppure oggi anche immagini con le foto scattate dal telefonino) ma di qualcosa che appartiene ad un "mondo" del tutto diverso, quello informatico.

Per transitare in quello analogico ci sono dei limiti da rispettare, che vanno rigorosamente osservati quando si tratta di documenti ufficiali come un atto notarile o un provvedimento della pubblica amministrazione quale è, appunto, un avviso di accertamento emanato dall'Agenzia delle Entrate o anche una cartella di pagamento, un'intimazione, un fermo amministrativo su un veicolo o un pignoramento immobiliare o dello stipendio, pensione o conto corrente.

In tutti questi casi, infatti, la sottoscrizione è un elemento indispensabile per la validità dell'atto, come adesso vedremo.

Accertamento cartaceo con firma digitale: quando è nullo

Se hai letto con attenzione i paragrafi precedenti sei già in grado di intravedere la corretta risposta alla domanda. Poiché l'autenticità della firma digitale apposta su un file può essere validamente accertata solo con un apposito software di decodifica e riconoscimento – sia pur gratuito e comunemente reperibile – e non con mezzi manuali, la conseguenza è che la firma digitale apposta, o per meglio dire "menzionata" come tale, su un atto cartaceo non può avere nessun valore.


In sostanza, è come se non ci fosse; nel caso specifico dell'avviso di accertamento, esso sarà privo di sottoscrizione. Infatti la firma dell'accertamento è un requisito indispensabile, previsto per legge, e la sua mancanza lo rende nullo.

Anche la giurisprudenza la pensa allo stesso modo: in una recente sentenza la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha statuito la nullità di un avviso di accertamento Irpef munito di firma digitale ma che era stato inviato tramite posta raccomandata anziché con Pec.

Il contribuente destinatario aveva dedotto proprio il vizio dell'ammancata sottoscrizione dell'atto ricevuto. Il Collegio ha rilevato che «solo l'avviso di accertamento notificato via Pec può essere sottoscritto mediante la firma digitale, in quanto, solo in questo caso, è possibile verificare l'identità dell'autore e la riconducibilità dell'atto al funzionario che lo ha emesso» e perciò ha deciso che è nullo l'avviso di accertamento, «sottoscritto digitalmente mediante l'indicazione a stampa del nominativo del capo ufficio (o del funzionario delegato), inviato a mezzo posta raccomandata e non tramite Pec».

La nuova pronuncia non è isolata ma si richiama ad un orientamento già radicato nella giurisprudenza, inaugurato circa tre anni fa con una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.

In conclusione, come ribadisce la sentenza della Ctr Lazio, l'Agenzia delle Entrate, per emettere un valido accertamento fiscale da notificare in formato cartaceo, «non può prima firmarlo digitalmente e poi stamparlo, ma deve procedere alla sottoscrizione con firma autografa, vergata a penna». Perciò se l'Agenzia vuole usare la firma digitale dovrà necessariamente notificare l'atto mediante Pec, altrimenti con la stampa e l'invio della raccomandata la sottoscrizione digitale non avrebbe alcun valore: l'accertamento risulterebbe privo di firma e dunque inevitabilmente nullo.



Completamento "Piano dei potenziamenti" relativo all'anno 2019-2020.

L'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota nr. 555/RS /01/32/1015 datata 30 luglio 2020, ha comunicato alle Segreterie Nazionali dei sindacati più rappresentativi, che come noto, nel mese di maggio 2019, è stato presentato il piano di distribuzione dei potenziamenti del personale appartenente al ruolo degli Assistenti e Agenti, in relazione al periodo luglio 2019-aprile 2020.



Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

L'avvio del 209° corso di formazione per Allievi Agenti avvenuto il 15 giugno u.s. consentirà di completare le immissioni in servizio del citato personale per l'anno 2020.

Nel prossimo dicembre, infatti, al termine del corso, saranno assegnati agli Uffici territoriali 1515 volontari in ferma annuale/quadriennale o in rafferma in servizio o in congedo (a seguito di rinunce oggi sono disponibili 1504 unità).

È stato, pertanto, predisposto il relativo piano dei potenziamenti che, in linea con le valutazioni già adottate con i piani precedenti, anche al fine di garantire continuità ed uniformità all'azione intrapresa dall'Amministrazione, ha tenuto conto:

- della forza effettiva dei ruoli sovrintendenti ed assistenti/agenti;
- delle cessazioni dal servizio per il 2019 e presuntive per il 2020;
- del ripianamento, per alcune realtà territoriali, degli incrementi numerici programmati con il precedente piano potenziamenti 2019-2020 e non assegnati a seguito dell'emergenza COVID-19.

Come già attuato nei precedenti piani di potenziamento, anche in questa fase si destinerà l'aliquota del 30% degli allievi alle Questure che registrano un'età media elevata, limitando però l'intervento a quelle con età media pari o superiore ai 47 anni invece che ai 45, riducendo così in modo significativo il numero degli uffici interessati.

La citata Direzione Centrale ha, infine, rappresentato che è in atto il completamento del sistema di mobilità introdotto dal portale trasferimenti, con la predisposizione di specifiche graduatorie per il personale in possesso di qualifica operativo-professionale, la graduatoria per punteggio già prevista dalla circolare di maggio 2012, nonché la sua visibilità in ambito provinciale ai fini dei movimenti ex art. 44 d.P.R.782/85; tali funzioni saranno disponibili nei primi mesi del prossimo anno e, pertanto, saranno oggetto di approfondimento in occasione della presentazione del piano potenziamento anno 2021. Si allegano il piano di distribuzione - in dettaglio numerico e in percentuale - ed il prospetto relativo all'età media.

Procedimento di scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per il conferimento della qualifica di "ispettore" del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, di cui all'articolo 28, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

LA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON NOTA N. 333-C/-2/D/ Sez. 1-AV /9017-B9 HA COMUNICATO CHE CON LA PRESENTE CIRCOLARE SI CONFERISCE A VVIO ALLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISPETTORE" DELLA POLIZIA DI STATO, MEDIANTE SCRUTINIO A RUOLO APERTO PER MERITO ASSOLUTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL D.P.R. N. 335/82, NEI CONFRONTI DEI VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO CHE HANNO MATURATO ALMENO DUE (2) ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO NELLA QUALIFICA, ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2020.

CIÒ PREMESSO, SI DISPONE CHE CIASCUN ENTE MATRICOLARE IN INDIRIZZO FACCIA PERVENIRE, PER I SOLI DIPENDENTI INTERESSATI ALL'AVANZAMENTO IN PAROLA, L'UNITA SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE NOTIZIE CONTENUTE NEL FOGLIO MATRICOLARE, SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO E DAL DIRIGENTE DELL'UFFICIO. SI PRECISA CHE LA SCHEDA IN PREMESSA DOVRA' ESSERE COMPILATA ANCHE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO, PURCHÉ ABBA COMPIUTO I DUE ANNI UTILI PER L'AVANZAMENTO PRIMA DELLA CESSAZIONE, ED IN CASO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO, CAUTELARE E/O DISCIPLINARE, DOVRA' ESSERE CORREDATA DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI, COMPLETI DI RELATA DI NOTIFICA E DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DELLA MISURA. SI RICHIAMA, IN PARTICOLARE, L'ATTENZIONE SULLA COMPILAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALLE ASSENZE DAL SERVIZIO CHE COMPORTINO EFFETTI SUL PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO E SUI PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI, AVENDO CURA DI APPORRE LA DICITURA "NEGATIVO"NEI QUADRI OVE NON VI SIANO NOTIZIE DA COMUNICARE.

PER QUANTO CONCERNE LE PROMOZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SI RICHIAMA L'INDEROGABILE DETTATO DELL'ARTICOLO 15, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989 N. 271, AI SENSI DEL QUALE, È INDISPENSABILE ACQUISIRE PREVENTIVAMENTE E FAR PERVENIRE A QUESTO UFFICIO IL PARERE SULL'AVANZAMENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO E DEL CAPO DELL'UFFICIO PRESSO CUI È ISTITUITA LA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA. AI SENSI DEL SUCCESSIVO 3° COMMA, DELLO STESSO ARTICOLO, IL SUDDETTO PARERE DEVE ESSERE REDATTO ANCHE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CHE NON PRESTANO PIU' SERVIZIO NELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DA NON PIÙ DI DUE ANNI



CAUSE DI ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO

SI RIPORTANO, DI SEGUITO, LE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO PER MERITO ASSOLUTO PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA:

- L'ESSERE SOSPESO CAUTELARMENTE DAL SERVIZIO. IL PERSONALE RIAMMESSO IN SERVIZIO È COMUNQUE ESCLUSO FINO ALLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE ED ALLA REVOCA A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, EX ARTT. 94 E 95, DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3;
- - L'ESSERE DESTINATARIO DI UN GIUDIZIO COMPLESSIVO INFERIORE A "BUONO" NEL TRIENNIO PRECEDENTE (ANNI 2017-2019), EX ART. 205, DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3;
- - L' AVER RIPORTATO UNA SANZIONE DISCIPLINARE PIÙ GRAVE DELLA DEPLORAZIONE NEL TRIENNIO PRECEDENTE (DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2019), EX ART. 61, COMMA 1, D.P.R. N.335/82;
- - LE PROMOZIONI DEGLI ADDETTI ALLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NON POSSONO ESSERE DISPOSTE SENZA IL PARERE FAVOREVOLE DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO E DEL CAPO DELL'UFFICIO PRESSO CUI È ISTITUITA LA SEZIONE, EX ART. 15, COMMA 1 D.LGS. N. 271/89; .
- - L'ESSERE RINVIATO A GIUDIZIO O AMMESSO A RITI ALTERNATIVI ESCLUSIVAMENTE PER I DELITTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 61, COMMA 1, E 68, COMMA 10, DECRETO LEGISLATIVO 5 OTTOBRE 2000, N. 334;

SUL PUNTO, SI RACCOMANDA DI VOLER PREDISPORRE E TRASMETTERE ANCHE LE SCHEDE DEI DIPENDENTI CHE VERSANO IN UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE SOPRA INDICATE. PER I VICE ISPETTORI, NEI CONFRONTI DEI QUALI NON È STATO REDATTO IL RAPPORTO INFORMATIVO IN TUTTO IL TRIENNIO DI RIFERIMENTO DELLO SCRUTINIO, O IN PARTE DI ESSO, PERCHÉ ASSENTI DAL SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO (SOSPENSIONE CAUTELARE, INFERMITÀ, MATERNITÀ, ASPETTATIVA ECC.), DOVRÀ ESSERE INVIATA ANCHE COPIA AGGIORNATA DEL FOGLIO MATRICOLARE, NONCHÉ COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO INFORMATIVO REDATTO, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DI CUI ALL' ARTICOLO 69 DEL D.P.R. N.335/82, DI POTER ESPRIMERE IL GIUDIZIO COMPLESSIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DEL D.P.R. N. 3/57.

DISPOSIZIONI FINALI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

GLI UFFICI IN INDIRIZZO SONO PREGATI DI FAR PERVENIRE LE SCHEDE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, IN FORMATO ELETTRONICO (PDF), A QUESTA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE - SERVIZIO DIRIGENTI, DIRETTIVI ED ISPETTORI - 2' DIVISIONE, A MEZZO POSTA ELETTRONICA P.E.C. dipps.333c.servdir.div2.rm@pecps.interno.it, **INDEROGABILMENTE ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2020.**

SI SOTTOLINEA, ALTRESÌ, LA NECESSITÀ DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE NOTIZIE RELATIVE AD EVENTUALI PROCEDIMENTI PENALI, DISCIPLINARI E/O CAUTELARI CHE DOVESSERO ESSERE ADOTTATI DOPO L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, FINO ALLA DATA DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE.

AL FINE DI AGEVOLARE LE INTERLOCUZIONI CON LA PREDETTA DIVISIONE SI FORNISCONO LE UTENZE TELEFONICHE DELLA SEZIONE STATO GIURIDICO: 06 46575215-098.

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo

Risarcimento e sostituzione del biglietto, pernottamento in hotel e altri diritti del passeggero previsti dalla normativa europea anche per i voli extra-Ue.

Le regole sul trasporto aereo sono dettate da una serie di convenzioni internazionali e, per quanto attiene agli Stati Europei, dal regolamento Ce 261/2004.

Le vicende legali in cui possono trovarsi invischiati i passeggeri di un volo aereo sono le più svariate: si va dalla cancellazione del volo al ritardo prolungato, dallo smarrimento dei bagagli al negato imbarco per overbooking.

Qui di seguito ci occuperemo, in particolar modo, dei diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo. Spiegheremo innanzitutto quali servizi alternativi deve offrire al viaggiatore la compagnia aerea Ue o Extra-Ue in caso di cancellazione di un volo. Spiegheremo poi se il passeggero può reclamare un ulteriore risarcimento del danno per l'inconveniente subito.



La carta dei diritti del passeggero

Il regolamento Ce 261/2004 – meglio noto come la Carta dei diritti del passeggero – è applicabile ai viaggiatori con partenza o destinazione finale situata in un Paese appartenente all'Unione Europea, a prescindere dal tipo di compagnia e dalla bandiera della stessa. Tale normativa stabilisce i **diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo**.

A chi si applica la tutela prevista in caso di cancellazione o ritardo del volo?

Più semplicemente, nel paragrafo precedente abbiamo detto che la Carta sui diritti del passeggero si applica a tutti i voli all'interno dell'Ue, a prescindere dalla nazionalità della compagnia aerea. Qui di seguito possiamo dettagliare meglio questo particolare.

Le tutele previste per la cancellazione del volo valgono:

- ai voli (sia di linea, che charter o low cost) in partenza da un aeroporto comunitario e con destinazione in un altro aeroporto comunitario (in pratica, devono decollare e atterrare all'interno dell'Unione Europea). Questo vale a prescindere dalla bandiera della compagnia aerea che può essere comunitaria o meno (ad esempio, si applicherà anche a una compagnia asiatica che parte dalla Francia e atterra in Germania);
- ai voli (sia di linea, che charter o low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese estraneo all'Unione Europea, con destinazione in un aeroporto comunitario, ma solo a condizione che la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

Dunque, la tutela in questione non si applica alle compagnie aeree non comunitarie che decollano da un Paese non comunitario e atterrano in un Paese dell'Ue. A tali situazioni si applicano le regole e le tutele previste dalla normativa locale.

Diritti del passeggero in caso di cancellazione del volo

A riguardo si prevede che, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, a propria insindacabile scelta:

- alla ricollocazione sul primo volo disponibile con medesima destinazione (eventualmente anche in una data successiva più conveniente per il passeggero). Se tale volo dovesse essere programmato per il giorno successivo, il passeggero ha diritto alla sistemazione in albergo e all'approvvigionamento per pasti e bevande per il tempo necessario all'imbarco. La compagnia, a tal fine, può chiedere al passeggero di anticipare le spese per poi provvedere al rimborso non appena presentati i documenti giustificativi (le fatture e le ricevute);
- al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Volo cancellato e risarcimento del danno

Nel caso in cui, poi, la compagnia non dimostri che la cancellazione è stata determinata da circostanze eccezionali – ad esempio, mancanza delle condizioni di sicurezza – è previsto anche il diritto a ricevere una compensazione pecuniaria ossia un risarcimento, variabile a seconda della lunghezza della tratta (si va da un minimo di 250 a un massimo di 600 euro): la richiesta andrà presentata direttamente al vettore aereo.

Assistenza al passeggero in caso di cancellazione del volo

In caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea ha i seguenti doveri di assistenza del passeggero:

- pasti e bevande gratis, in relazione alla durata dell'attesa;
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per la ripartenza quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea;
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- **due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.**

Come ottenere la tutela per volo cancellato o per ritardo?

Per ottenere la tutela da cancellazione del volo è necessario che il passeggero:

- sia in possesso dell'originale del biglietto;
- abbia una prenotazione confermata;
- abbia fatto il check-in nei tempi e modi indicati dalla compagnia aerea (in caso di mancata indicazione, non oltre 45 minuti prima dell'orario di partenza reso pubblico).

Al contrario, non ha diritto alle tutele per la cancellazione del volo:

- il passeggero munito di un biglietto gratuito o a tariffa ridotta non previsti per il pubblico (si pensi al dipendente di una compagnia aerea);

il passeggero cui sia negato l'imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in possesso di documenti di viaggio non validi.

Diritti del passeggero in caso di ritardo prolungato del volo

La Carta dei diritti del passeggero si occupa non solo del volo cancellato ma anche del ritardo prolungato. Le condizioni a cui si applica la normativa sono le stesse di quelle previste sopra. Quindi, si deve trattare di voli all'interno dell'Ue (anche da parte di compagnie straniere) o di voli provenienti da un Paese non comunitario con destinazione all'interno dell'Ue, a condizione che si tratti di compagnie comunitarie.

Il passeggero, come detto, deve trovarsi nel possesso del biglietto e deve aver fatto il check-in nei tempi richiesti.

Il **ritardo prolungato del volo** si verifica quando la partenza dell'aeromobile è ritardata rispetto all'orario di partenza previsto. In particolare, il ritardo si può considerare prolungato, e dà diritto all'**assistenza** che a breve indicheremo, solo nei seguenti casi:

- i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze pari o inferiori a **1.500 Km**: il ritardo deve essere almeno di **2 ore**;
- per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a **3.500 Km** e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra **1.500 e 3.500 Km**: il ritardo deve essere di almeno **3 ore**;

per i voli che percorrono distanze superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'Unione Europea: il ritardo deve essere di almeno 4 ore.

In tutti questi casi, il passeggero ha **diritto all'assistenza**. Il che implica il diritto a ottenere:

- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Volo in ritardo e risarcimento del danno

La Carta dei diritti del passeggero stabilisce che la compagnia aerea deve risarcire i danni ai passeggeri solo se il ritardo è superiore a **tre ore**, a meno che detto ritardo sia conseguenza di «**circostanze eccezionali**».

Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Ue, un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria nei confronti della compagnia aerea anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un **viaggio "tutto compreso"**, stipulato in **agenzia viaggi**.

Un esempio di «circostanza eccezionale» per la quale non è dovuto il risarcimento è stata ritenuta l'ipotesi di un uccello finito nel motore. Tale evento rientra, quindi, tra quelle circostanze eccezionali che consentono al vettore di non pagare per il ritardo dell'aereo, benché prolungatosi di oltre tre ore.

Per la Corte di giustizia, la collisione con un volatile non è «intrinsecamente legata al sistema di funzionamento dell'apparecchio» e non è inerente «al normale esercizio dell'attività del vettore aereo». Tale evento rientra quindi tra **quelle circostanze eccezionali che consentono al vettore di non pagare per il ritardo dell'aereo**, benché prolungatosi di oltre tre ore.

A questo punto, però, se il ritardo nel decollo è superiore a quello che sarebbe giustificabile in un'ipotesi del genere – ad esempio perché la società aerea ha deciso di effettuare una lunga serie di controlli, benché non necessari e anzi superflui – allora non vale più la deroga e i passeggeri dovranno ottenere il ristoro per i danni subiti. Come dire: per rimuovere il pennuto e ripristinare il motore non si può impiegare più di tre ore. Un eccesso di zelo nei controlli che pregiudichi i diritti dei viaggiatori non ha ragione di essere; la società può attendere più di tre ore prima di dare il via libera al decollo solo se dimostra la necessità di tali check up.

Revoca buoni pasto

Il datore di lavoro può revocare i buoni pasto ai dipendenti o questi ne hanno sempre diritto?

Il tuo datore di lavoro ti ha sempre riconosciuto, insieme allo stipendio, i **buoni pasto** con i quali hai fatto, sino ad oggi, la spesa quotidiana. Si tratta di una prassi ormai talmente consolidata in azienda da ritenerla ormai un tuo diritto. Ed invece, un giorno, di punto in bianco, a te e ai tuoi colleghi è stata comunicata la **revoca dei buoni pasto**. Un comportamento del genere può considerarsi legittimo?

Sul punto è intervenuta una recente ordinanza della Cassazione.

Alla Corte è stato chiesto – come già in passato – se il dipendente può vantare un vero e proprio **diritto** al riconoscimento dei benefits come i buoni pasto (che qualcuno impropriamente chiama **ticket restaurant**).

Come funzionano i buoni pasto?

I buoni pasto sono un benefit sostitutivo del servizio mensa, pertanto erogato laddove quest'ultima non sia presente all'interno del luogo di lavoro.

Sia che si tratti di rapporto di lavoro pubblico che privato, gli accordi tra azienda e sindacati – formalizzati nei contratti collettivi – possono prevedere l'erogazione dei buoni pasto.

Il servizio si realizza con due distinti contratti d'appalto:

- da un lato il datore di lavoro stipula con una società emittente buoni pasto (ad esempio: "ticket restaurant", "day", "Qui! Ticket") un contratto in cui quest'ultima si obbliga a garantire e organizzare, mediante mense proprie oppure gestite da terzi, o mediante pubblici esercizi di ristorazione, il servizio di mensa per i dipendenti;
- dall'altro lato, la società emittente buoni pasto instaura a sua volta con diversi ristoratori (mense o pubblici esercizi) appositi contratti (che presentano elementi riconducibili al subappalto) che hanno per oggetto l'effettuazione del servizio di mensa a favore dei dipendenti del datore di lavoro (cliente della società emittente) portatori del buono pasto.

I ristoratori convenzionati, effettuata la prestazione di mensa in favore dei portatori del buono pasto, presentano alla società emittente i buoni raccolti, insieme alla relativa fattura, per dimostrare l'effettuazione della prestazione e ottenere il pagamento dei medesimi.

Il datore di lavoro non intrattiene alcun rapporto diretto con gli esercenti convenzionati: la società emittente pertanto è direttamente responsabile nei suoi confronti per i comportamenti dei ristoratori convenzionati.

Se il buono pasto non viene speso interamente, l'esercizio commerciale non può dare alcun resto.

I buoni non sono cedibili: il loro utilizzo è strettamente personale.

Si possono utilizzare fino a 8 buoni pasto contemporaneamente nell'arco della stessa spesa.

L'emissione dei buoni spetta sia ai dipendenti full-time che part-time, anche se l'orario di lavoro non stabilisce una pausa per il pasto.

Il buono pasto può spettare anche a coloro che hanno un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Come dice il nome stesso, i buoni possono essere usati solo per il pasto, ossia per **alimenti e bevande** e non beni differenti da quelli commestibili (ad esempio spazzolini, dentifrici, deodoranti, ecc.).

Il lavoratore a favore del quale è emesso il buono non può cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e deve utilizzarlo esclusivamente per "l'intero valore facciale": i buoni cioè non daranno diritto al resto.

Il dipendente ha diritto al buono pasto?

A stabilire la regolamentazione dei buoni pasto sono i contratti collettivi nazionali di lavoro (i cosiddetti CCNL). Se questi non prevedono nulla è facoltà del datore di lavoro erogarli come revocarli in qualsiasi momento.

Il buono pasto, quindi, non è un diritto imprescindibile del lavoratore e spetta solo se previsto in un apposito accordo, collettivo o individuale: in mancanza di un accordo che li preveda, dunque, questi benefici non possono essere pretesi dal lavoratore. Il buono pasto, difatti, non rappresenta una parte della retribuzione, ma un beneficio assimilato alle prestazioni di assistenza, cioè alle cosiddette prestazioni di welfare (prova ne è il fatto che, sino ad un determinato limite, è esente dalle imposte).

Revoca buoni pasto

Il datore può sempre revocare i buoni pasto. È vero: in materia di diritto del lavoro vige il principio per cui ogni emolumento riconosciuto con sistematicità dal datore di lavoro (ad esempio dei premi risultato o dei rimborsi) diventa un diritto acquisito col tempo: e ciò proprio in virtù della prassi che, consolidandosi, fa acquisire ai dipendenti una vera e propria aspettativa. Tuttavia, i buoni pasto – come appena detto – non sono un emolumento retributivo. Dunque la prassi aziendale che ne ha sempre riconosciuto l'erogazione è del tutto irrilevante.

Risultato: il datore può sempre e unilateralmente decidere di revocare i buoni pasto in quanto non sono un emolumento retributivo. Gli Ermellini hanno respinto tutte le obiezioni avanzate dai dipendenti a cui erano stati revocati i buoni pasto spiegando che la natura di questi ultimi non è un elemento della retribuzione "normale", ma è una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto; sicché, il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione del datore, senza bisogno di un accordo con i sindacati.



Coronavirus: il vaccino sarà in commercio a gennaio

L'azienda Irbm è in grado di garantire una produzione di 30 milioni di dosi annue; saranno distribuite dall'inizio del 2021.

Quando sarà disponibile il **vaccino** contro il **Coronavirus**?

A questa domanda risponde oggi Pietro Di Lorenzo, il presidente di Irbm, l'azienda italiana coinvolta nella ricerca insieme ad AstraZeneca con la quale l'Italia ha già sottoscritto il contratto per l'approvvigionamento delle dosi.

«Penso che i governi prima organizzeranno la vaccinazione delle categorie più a rischio. Quindi le **prime dosi** del vaccino anti Sars-Cov-2 che AstraZeneca sta sperimentando con la collaborazione della Oxford

University e l'Irbm di Pomezia saranno in commercio dall'**inizio dell'anno prossimo**», afferma in un'intervista al quotidiano *Libero* riportata dall'agenzia stampa *Adnkronos Salute*.

Quanto alla **produzione del vaccino**, «se la situazione lo richiederà, abbiamo assicurato al presidente di AstraZeneca e al ministro Speranza che siamo a disposizione. Siamo in grado di produrre fino a **30 milioni di dosi** l'anno», dichiara Di Lorenzo.

«Arriveranno milioni di dosi, la copertura entro pochi mesi sarà nel complesso buona», assicura il presidente.

La **sperimentazione** è già in corso e «ci auguriamo – spiega – Di Lorenzo – che possa finire entro **settembre**».

Poi servirà il via libera delle agenzie regolatorie che, trovandoci in pandemia, dice Di Lorenzo, «sono certo che taglieranno tutti i tempi burocratici e daranno l'autorizzazione nel tempo strettamente necessario per analizzare con la giusta severità i risultati scientifici.

Una volta che il ChAdOx1 sarà stato validato, partirà la prima distribuzione delle dosi».

Nel piano di **distribuzione** non ci sarà solo l'Italia, perché AstraZeneca «si sta organizzando per produrre in tutto il mondo» e si è impegnata a produrre «**due miliardi di dosi** di vaccino entro giugno 2021».

Così, dice il presidente di Irbm, sarà «in grado di immunizzare mezzo mondo in meno di dodici mesi». E, aggiunge, «sono certo che saprà organizzare una distribuzione equa e solidale».


Quanto alla disponibilità di dosi per l'**Italia**, il ministro della Salute, Roberto Speranza, «è riuscito a inserirsi nel gruppo di testa dei ministri della Salute che hanno gestito le **prenotazioni**.

Possiamo stare certi che il nostro Paese avrà una **corsia preferenziale** nella distribuzione dei vaccini».

Il presidente di Irbm garantisce che la sua azienda non guadagnerà «in questa fase neppure un centesimo.

L'antidoto verrà commercializzato al **prezzo** del costo industriale quindi a **2 o 3 euro**.

Non verrà caricato un solo euro per la proprietà intellettuale. Il ritorno sarà tutto d'immagine».



Elaborazioni stipendiali agosto 2020.

L'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota nr. 555/RS /01/33/0995 datata 27 luglio 2020, ha comunicato alle Segreterie Nazionali dei sindacati più rappresentativi, che di seguito alla nota pari numero del 16 giugno u.s., concernente l'oggetto, si rappresenta che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato di aver confermato l'attribuzione nella mensilità di agosto della rivalutazione dell'assegno *ad personam*, in applicazione dell' articolo 40, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, ai 141 vice sovrintendenti per i quali si erano resi necessari ulteriori approfondimenti



Pagamento indennità autostradale: periodo gennaio-marzo 2019.

L'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota nr. 555/RS /01/20/13/0996 datata 28 luglio 2020, ha comunicato alle Segreterie Nazionali dei sindacati più rappresentativi, che Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che sono stati inseriti e validati sul sistema *NoiPa* gli elenchi del personale della Polizia di Stato in servizio presso i Compartimenti della Polizia Stradale, per prestazioni rese nel periodo gennaio - marzo 2019, precisando che il pagamento delle predette competenze avverrà con il cedolino stipendiale della prossima mensilità di agosto



CONCORSO INTERNO PER TITOLI 2214 POSTI VICE SOVR. P.S.

DI SEGUITO ALLA NOTA DEL 17 LUGLIO 2020, RELATIVA ALLA PROCEDURA CONCORSUALE IN OGGETTO-ASSEGNAZIONE FREQUENTATORI 2-3-4 CICLO-ANNUALITA 2017, SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SUL PORTALE "DOPPIAVELA" ,SEZIONE ASSEGNAZIONI, E' STATA PUBBLICATA LA TABELLA RELATIVA ALLE DATE DI AVVIO DEI RELATIVI CICLI PER CIASCUN FREQUENTATORE, DETERMINATE SECONDO LA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO, NONCHE' L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE A CUI GLI UFFICI DI APPARTENENZA DOVRANNO FARE RIFERIMENTO DURANTE TUTTO IL PERCORSO FORMATIVO.





L'Angolo dell'Esperto

41ª Parte

PILLOLE PREVIDENZIALI

- INPS E NUOVE MODALITÀ D'ACCESSO -
METODICA SPID*

Il punto



Per SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) si intende il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della Pubblica Amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web; con lo SPID, quindi, con un unico identificativo si accede ai servizi da qualsiasi dispositivo.

Per ciò che concerne l'INPS (ai cui servizi si accede attraverso PIN-Dispositivo dal 2012), l'Ente ha già consentito l'ingresso anche tramite il sistema SPID (peraltro obbligatorio per i Patronati e i Caf).

Recentemente, con circolare n.87 del 17/7/2020, l'Istituto di Previdenza, conformandosi alla normativa vigente, ha fatto conoscere l'avvio della transazione dal PIN-Dispositivo allo SPID, fornendo le indicazioni relative alla fase transitoria che porterà alla fine del rilascio e dell'utilizzazione del Pin.

Con lo SPID si consentirà agli utenti di interagire con la Pubblica Amministrazione semplificandone il rapporto. Nel dettaglio, il 1° ottobre 2020 sarà la data a partire dalla quale non saranno più rilasciati PIN-INPS per l'accesso ai servizi (con eccezione minorenni o extracomunitari per i servizi per essi previsti).

Dal 1° ottobre, riassumendo:

- - non saranno rilasciati nuovi PIN;
- - i PIN in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati fino al termine della fase transitoria.

All'uopo. L'INPS ha informato che si farà interprete di una mirata campagna di comunicazione. Sulla problematica in argomento, la UIL-UILP (insieme ad altre Componenti), pur consapevole dell'importanza del passaggio, non nasconde "le probabili difficoltà per l'accessibilità alle informazioni da parte dei pensionati (specialmente per i più anziani) e di chi è privo delle sufficienti conoscenze informatiche e della necessaria strumentazione tecnologica.

Ecco, allora, l'esigenza ed il bisogno di una fattiva collaborazione OO.SS-INPS, affinché la novità SPID non rischi di tradursi semplicemente in un meccanismo che ostacoli l'accessibilità del pensionato alle informazioni di sua pertinenza.

Da ultimo, per la richiesta delle credenziali SPID è sufficiente accedere al sito INPS con proprio PIN e seguire le "istruzioni".

